

## Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 18

---

**“NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150.000 VOLT, NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, E DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”**

*Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 agosto 2016*

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare:

- a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
- b) la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;
- c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

### Art. 2

#### Competenze

1. L'autorizzazione di cui al successivo articolo 12, è rilasciata dalla Giunta regionale.

2. L'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, comma 1, è rilasciata dal competente ufficio regionale a conclusione del procedimento previsto dagli articoli 7 e 12 qualora non sia imposto il vincolo preordinato all'esproprio.

### Art. 3

#### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:

a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 V (linee terza classe);

b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);

c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);

d) Aree tutelate: zone del territorio all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera "d", della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

e) Autorità: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481;

f) Distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;

g) Elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi;

h) Opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad es. armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);

i) Esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;

j) Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall' articolo 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii.;

k) Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. E' definito dall' articolo 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione e realizzazione di piani di risanamento;

l) Obiettivi di qualità: limite definito dall' articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;

m) Impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione

di terzi;

n) Produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”;

o) Proponente o Richiedente: soggetto legittimato in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;

2. Autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata per assentire le linee, opere ed impianti descritti nell'articolo 5, comma 3.

#### **Art. 4**

##### Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

1. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica la procedura dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a quelle previste dall'articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 trovano applicazione le disposizioni ivi previste.

2. I proprietari dei fondi saranno avvisati almeno 10 giorni prima dal soggetto richiedente l'autorizzazione per l'accesso ai fondi. I proprietari potranno assistere alle operazione anche attraverso la nomina di un proprio tecnico di fiducia.

#### **Art. 5**

##### Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione

1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla Regione e alla Provincia i propri programmi di sviluppo della rete che comprendano, tra l'altro, l'uso di reti di distribuzione intelligenti (Smart Grid).

#### **Art. 6**

##### Titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.

2. La costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete del Gestore di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è autorizzata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e nel rispetto della legge 22.2.2001, n. 36 nonché del D.P.C.M. 8.7.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti).

3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono e quanto previsto dalla L.R. n. 47/98 e dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii in materia ambientale, nonché l'obbligo dell'esercente al ripristino dei luoghi, delle aree

semidismesse sono soggette alla procedura autorizzativa semplificata, la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:

- a) in cavo aereo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
- b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
- c) le opere accessorie agli impianti di cui alle lettere a) e b);
- d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt;
- e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 40 metri .

4. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di valutazione di impatto ambientale, non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione all'evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i soggetti e con gli Enti interessati dall'opera.

5. E' consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di procedura abilitativa semplificata, in assenza di opposizioni da parte dei privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari.

6. E' consentito all'esercente dell'impianto, previa comunicazione, il ripristino della cessa elettrica.

#### **Art. 7**

##### Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000, planimetria catastale su scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Regione Basilicata.

2. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda dovrà essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Fatto salvo quanto disciplinato dal punto 13.3 del D.M. 10/09/2010, nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, usi civici, o con infrastrutture lineari ovvero a rete, il

richiedente potrà darne attestazione nella domanda di autorizzazione.

3. I pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati devono essere rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione Basilicata, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per quindici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei Comuni interessati. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'ufficio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.

5. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a quelli previste dall'articolo 52 septies e succ. mod. e integr. del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Il richiedente per linee e impianti elettrici di media tensione (MT) in conduttori nudi e in aereo, e per quelli di alta tensione (AT) nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non superiore a 150.000 V. è tenuto a trasmettere copia della domanda anche all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Basilicata per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti) e sue modifiche ed integrazioni. Per le linee e gli impianti MT, in conduttori nudi e in aereo di tensione inferiore a 30.000 V. in luogo del parere, il richiedente deve trasmettere all'ARPAB e all'autorità che autorizza l'opera, autocertificazione tecnica che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami di cui al d.p.c.m. 11723/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle normative del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e determine applicative dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione d'ingresso inferiore a 30.000 V.

#### **Art. 8**

##### **Procedimento autorizzatorio**

1. La Regione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

2. La Regione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni. Il provvedimento è comunicato agli interessati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla

pubblicazione, nel sito informatico della Regione Basilicata, dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 7. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla L.R. n.47/98 e del D.Lgs.152/2006, il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

4. La Regione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e gli assensi comunque denominati necessari al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma precedente.

#### **Art. 9**

##### Disposizioni particolari per le opere di connessione

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie connesse agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come descritte dalle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010, sono autorizzate nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, indipendentemente dal soggetto richiedente.

#### **Art. 10**

##### Autorizzazione semplificata

1. Il richiedente deve presentare all'ufficio regionale competente una denuncia, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione dello stesso richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle Amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.

2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Basilicata, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.

#### **Art. 11**

##### Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, aree, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli pubblicistici derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.

2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalle

Amministrazioni ed Enti coinvolti e, ove necessario, a stipulare apposito disciplinare.

#### Art. 12

#### Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione

1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di conformità urbanistica, la documentazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 dovrà contenere anche l'indicazione delle aree interessate dall'elettrodotto e l'indicazione delle ditte catastali. L'acquisizione degli eventuali nulla-osta, pareri, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati dovrà avvenire nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. E' in facoltà dell'istante chiedere, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

3. La Regione Basilicata comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, qualora non si avvalga della facoltà di delega al richiedente, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nel caso le ditte interessate siano superiori a venti, con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.

4. Il provvedimento regionale, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto, dichiarandone la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ne dichiara la conformità urbanistica e, ove occorra, costituisce esso stesso variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento comprende altresì il giudizio di valutazione ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, permesso, parere e nulla-osta e assensi comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, ove richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dovrà essere comunicato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste alla Regione anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita istanza, corredata da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e corredata con gli eventuali nulla-osta,

autorizzazioni ed atti di assenso già autonomamente acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 1, 3, 4 e 5.

7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della presente legge, qualora in sede di realizzazione dell'opera, venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante potrà chiedere che la Regione autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle Amministrazioni coinvolte, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera e il nominativo delle ditte catastali. Al procedimento si applica il comma 3 del presente articolo ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5 che precedono.

#### **Art. 13**

##### **Occupazione anticipata**

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì essere emanati ed eseguiti, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

#### **Art. 14**

##### **Determinazione dell'indennità di servitù**

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, viene commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;

b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e/o aree di cui al comma precedente;

c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b):

1) ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;

2) ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto;

3) ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto.

2. Il valore dei terreni è determinato per le lett. a), b) e c) del precedente comma in base alle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto del valore medio della tipologia colturale prodotta nell'area interessata.

3. Il calcolo condotto come al primo comma lett. a), b) e c) determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del cinquanta per cento.

#### **Art. 15**

##### Comunicazione di fine lavori

1. Entro i centoventi giorni successivi alla entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 1.000 Volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori la Regione Basilicata che ha rilasciato l'autorizzazione inviando una dichiarazione contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente. E' in facoltà della Regione Basilicata verificare, nei successivi centoventi giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

#### **Art. 16**

##### Disposizioni urbanistiche

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta al rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. La costruzione di opere edilizie con strutture di fondazione da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie è soggetta al rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. e integrazioni, conseguibile all'interno della conferenza di servizi indetta a termini dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 12, comma 2. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della presente legge, si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il provvedimento di autorizzazione regionale nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.

#### **Art. 17**

##### Revoca e sospensione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica

di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

- a) intima la sospensione della costruzione e/o dell'esercizio dell'opera elettrica;
- b) concede il termine, comunque non inferiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
- c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione verrà revocata e sarà intimata la demolizione.

2. L'autorizzazione può essere sospesa dalla Regione Basilicata, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione verrà revocata all'esercente l'impianto.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli eventuali interventi da eseguire.

#### **Art. 18**

##### Inamovibilità

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 20.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 Volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.

#### **Art. 19**

##### Collaudo

1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 Volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa alla Regione Basilicata.
2. Il collaudatore è nominato dalla Regione Basilicata e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione, né abbia in alcun modo partecipato alla progettazione e direzione dei lavori. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione e parametrize alle disposizioni dettate dalla Regione Basilicata.
3. In sede di collaudo devono accertarsi sostanzialmente:
  - a) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
  - b) la rispondenza delle opere al progetto e alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
  - c) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 3 sono sostituiti, per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali e dei complessi costruttivi, da un attestato dell'esercente.

5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell'esercente di un apposito certificato rilasciato dall'esercente o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale nominato dallo stesso esercente che attesti la conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti.

6. Il certificato di esecuzione cui ai commi precedenti è trasmesso al competente Ufficio alla Regione Basilicata che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 16.

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e/o dalla certificazione le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

#### **Art. 20**

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

1. La Regione Basilicata può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce autorizzazione alla variante dell'impianto concordata con l'esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 7 e 12 della presente legge.

#### **Art. 21**

Piani di risanamento degli elettrodotti

1. A valle dell'entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento prevista dall'art. 4, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, i soggetti gestori degli elettrodotti sono tenuti a presentare alla Regione una proposta di piano di risanamento. Il termine ultimo per la presentazione del piano di risanamento redatto in conformità dei criteri previsti nel citato Decreto è di mesi dodici.

2. La Regione, sentiti i Comuni interessati e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB), approva, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro sessanta giorni dalla ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di risanamento di elettrodotti.

3. Il piano di cui al comma 1 dovrà contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare

riguardo alla tutela della popolazione infantile.  
L'approvazione del piano equivale ad autorizzazione ai sensi della presente legge.

4. Gli oneri del risanamento sono a carico dei titolari degli elettrodotti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

5. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini di cui al comma 1, la Regione intima ai gestori di provvedere entro e non oltre il termine di novanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, viene disposta con provvedimento della Regione Basilicata la misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista all'articolo 9, comma 6, lett. b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nell'attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. La misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista all'articolo 9, comma 6, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è disposta con provvedimento della Regione Basilicata.

#### **Art. 22**

##### Disposizioni transitorie per gli elettrodotti

1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, l'esercente può, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'autorizzazione alla Regione, presentando un'apposita istanza corredata da:

a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala non inferiore a 1:10.000;

b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. La Regione Basilicata, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel sito informatico della Regione Basilicata. La pubblicazione dell'elenco equivale ad autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo ovvero il certificato di cui al precedente art.19, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'esercente e/o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale di apposita dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

#### **Art. 23**

##### Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per

i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

**Art. 24**

Abrogazioni

1. Le disposizioni legislative regionali vigenti in materia che risultino essere in contrasto con le norme della presente legge sono da intendersi abrogate o derogate.

**Art. 25**

Dichiarazione d'urgenza - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.